

COMUNE DI ANGRÌ

PROVINCIA DI SALERNO

Prot. n.

HH07

Data

12 FEB. 2010

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 48

DEL 10.2.2010

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

L'anno Due miladeci addì Dieci
del mese di Febbraio in Angri

Nella Casa Comunale e nella consueta sala,

il dott. Bruno Pezzuto
In qualità di Commissario Straordinario

Assistito dal Segretario Generale dott.ssa Paola Pucci

Ha adottato la seguente deliberazione:

Vista l'allegata proposta di deliberazione, acquisita al prot. segreteria in data 10.02.2010
al n. 48 riguardante l'argomento indicato in oggetto;

Atteso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - il responsabile del servizio ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole;

Ritenuto di dover provvedere;

Assunti i poteri del Consiglio Comunale,

DELIBERA

Approvare l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Mandare copia della presente deliberazione ai Responsabili dei servizi interessati per gli adempimenti consequenziali.

Il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.n.267/2000.



Comune di Angri

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 48 DEL 10.02.2010

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni – Approvazione.

**IL RESPONSABILE U.O.C.
PROGRAMMAZIONE E RISORSE**

Premessa che:

- il D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e ss.mm. disciplina, agli artt. da 1 a 37, l'Imposta Comunale sulla Pubblicità ed il Diritto dovuto per le Pubbliche Affissioni;
- Il vigente regolamento dell'imposta sulla pubblicità è stato approvato con deliberazione consiliare n.192 del 14.2.1994;
- Il vigente regolamento disciplinante i diritti sulle pubbliche affissioni è stato approvato con delibera consiliare n.191 del 14.2.1994;

Rilevato che nel periodo temporale intercorso tra l'approvazione del Regolamento attualmente in vigore e la data odierna, il legislatore è intervenuto (nello specifico con la L. 27 dicembre 2006 n. 296) per modificare la disciplina normativa del tributo che qui rileva e che le modifiche apportate riguardano elementi non marginali del tributo stesso, con particolare riguardo al pagamento, gli accertamenti, le esenzioni dell'imposta e le riduzioni, gli spazi e le esenzioni, gli interessi del diritto e, di conseguenza, il vigente regolamento non rispecchia più il dettato normativo;

Acclarato che le norme divenute in contrasto con la disciplina legislativa si intendono automaticamente abrogate o modificate ed è indubbio che la stratificazione normativa intervenuta rende poco agevole, per il contribuente, conoscere i propri obblighi e diritti tributari su tale materia rifacendosi alla fonte a lui più vicina e di immediata consultazione quale è il regolamento comunale e pertanto in questo senso, anche alla luce della L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del Contribuente), è doveroso da parte dell'Amministrazione comunale porre il cittadino nelle condizioni migliori per adempiere ai propri obblighi tributari, facilitandone al massimo l'espletamento con informazioni aggiornate e strumenti di agile ed immediata consultazione;

Ritenuto quindi doveroso, per quanto fin qui illustrato, procedere alla adozione di un nuovo regolamento comunale che disciplini l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, provvedendo nel contempo ad abrogare il precedente, al fine anche di ridurre al minimo la possibilità di contenziosi;

Preso visione dello schema di Regolamento allegato e composto da 28 articoli.

Preso atto che nel predetto schema è contenuta anche la disciplina dell'istituto del diritto sulle Pubbliche affissioni e dell'effettuazione del servizio stesso, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 18, c. 2, del

COMUNE DI ANGRI

Provincia di Salerno

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. 267/2000.

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni - Approvazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE.

Angri, li 09/02/2010

IL RESPONSABILE U.O.C.
U.O.C. Programmazione e risorse
Dot. Giuseppe Bonino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

Favorevole

Imp. da registrarsi al n. _____ Bil _____ Imp. n. _____ Bil _____ Imp. n. _____ Bil _____

Intervento _____ Intervento _____ Intervento _____

Somma stanziata _____

Impegni assunti _____

Disponibilità _____

Ammontare del presente _____

Disponibilità residua _____

Angri, li

IL RESPONSABILE U.O.C.
PROGRAMMAZIONE E RISORSE
Dot. Giuseppe Bonino



COMUNE DI ANGRÌ
U.O.C. Programmazione e risorse

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni, effettuate nell'ambito del Comune di Angri, sono soggette, rispettivamente, ad una imposta o al pagamento di un diritto secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che alle norme del presente regolamento.

Articolo 2 - Classificazione del Comune

1. In applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 507/93, il Comune di Angri è da considerarsi appartenente alla classe III, in base alla popolazione residente al 31 dicembre 2005, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica.

Articolo 3 - Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni

1. È competenza del Comune definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada e ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse, nonché definire la tipologia degli stessi e le modalità per ottenerne l'installazione.

Articolo 4 - Pagamento dell'Imposta sulla Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento, a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario.
2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 507/93, per quanto riguarda la pubblicità, ed alla richiesta di cui all'art. 19 del citato decreto, per quanto riguarda le pubbliche affissioni.
3. Il Comune di Angri, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 507/93 acconsente, per le affissioni non aventi carattere commerciale, al pagamento diretto in contanti (denaro o assegno circolare); tale pagamento può essere eseguito contestualmente alla dichiarazione del servizio, presso gli uffici del Comune competente o presso il concessionario.
4. Si applicano integralmente i commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni. Sulle somme dovute a titolo di tributo sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale.

Articolo 5 - Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Il Comune o se del caso il Concessionario, entro i termini previsti dalla normativa vigente, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.



2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Articolo 6 - Funzionario Responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, è designato quale funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il Dirigente del Settore Economico Finanziario. Il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del Funzionario entro 60 giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1° spettano al concessionario.

TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

Articolo 7 - Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 5 del DLgs. n. 507/93, è soggetta all'imposta sulla Pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Ai fini dell'imposizione, si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Si intende per attività economica lo scambio di beni o di servizi o comunque un'attività suscettibile di valutazione economica.

Articolo 8 - Soggetto Passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. È solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 9 - Modalità di effettuazione della pubblicità

1. Nel territorio del Comune di Angri, la diffusione di messaggi pubblicitari può avvenire esclusivamente attraverso i mezzi pubblicitari e gli impianti di propaganda e pubblicità definiti ed individuati dal Comune medesimo.

Articolo 10 - Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e, per le frazioni di esso oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non si dà luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 11 - Limitazioni e divieti

1. Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie, valgono le disposizioni previste dal suddetto regolamento e dalle norme del Codice della Strada.
2. L'autorizzazione ad esporre trasversalmente alle vie o alle piazze striscioni pubblicitari ed altri mezzi simili può essere rilasciata solo quando, per l'ubicazione, le dimensioni e le iscrizioni, essi non possono nuocere all'estetica ed al decoro urbano nonché alla sicurezza della viabilità.
3. È fatto divieto di esercitare pubblicità sonora durante le ore pomeridiane dalle ore 14.00 alle ore 17.00 e notturne dalle ore 22.00 alle ore 7.00 del giorno successivo.
4. È altresì vietata la pubblicità sonora nei pressi degli istituti scolastici, limitatamente alle ore di lezione.
5. È vietata la pubblicità mediante lancio di volantini o oggetti da velivoli o veicoli.

Articolo 12 - Pubblicità effettuata su spazi comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre alla corresponsione dell'imposta, è dovuto il pagamento di un canone di affitto o di concessione nella misura stabilita dal Comune, nonché il pagamento della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, quando sia dovuta.

Articolo 13 - Dichiarazione per l'effettuazione di pubblicità

1. Il soggetto di cui all'art. 6 del DLgs. n. 507/93 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare



al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente, nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati, cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 12 - 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie, la presunzione opera dal 1° giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Articolo 14 - Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta per la pubblicità di cui agli artt. 12, 13, 14, 15 e 7, comma 7, del D.Lgs. n. 507/93, sono applicate nella misura stabilita dalla legge e con deliberazione dell'organo competente. Per le riduzioni ed esenzioni si applicano rispettivamente le disposizioni contenute agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 507/93.

2. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Articolo 15 - Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:

- a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a 300 cm²;
- c. la pubblicità, comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita;

- e. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f. la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie e degli aerei;
- g. la pubblicità, comunque effettuata, in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non persegua scopo di lucro;
- i. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

2. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

TITOLO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 16 - Oggetto

1. Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale.
2. Il Comune di Anghi garantisce, quindi, l'affissione negli impianti specificatamente individuati di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica.
3. Il Comune di Anghi prevede, altresì, di individuare gli spazi riservati ai messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
4. Per gli effetti delle disposizioni di cui sopra, la percentuale degli impianti da destinare alle affissioni sociali è il 20% del numero complessivo degli impianti, mentre della restante percentuale il 70% è destinato ai messaggi diffusi nell'esercizio dell'attività economica.

Articolo 17 - Superficie delle pubbliche affissioni

1. La superficie degli impianti da adibire a pubbliche affissioni non può comunque essere inferiore a mq. 12 per ogni 1000 abitanti.
2. Tale misura potrà subire variazioni in relazione a precise ed oggettive circostanze e per motivi di pubblico interesse.

Articolo 18 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.



2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni applicata dal Comune di Angri è quella stabilita dall'art. 10 del D.Lgs. n. 507/93.
3. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%.
4. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
5. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.

Articolo 19 - Affissioni dirette

1. Il Comune di Angri stabilisce, altresì, di destinare il 10% della superficie complessiva ad impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.
2. L'utilizzo di tali spazi potrà avvenire dietro richiesta effettuata al settore competente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con allegata la seguente documentazione:
 - a. copia della preventiva autorizzazione, concessione o permesso di installazione dei singoli impianti, a norma della legge e dei regolamenti comunali vigenti, rilasciate ai diretti interessati;
 - b. copia del manifesto dei diretti interessati da affiggere e relative dimensioni, numero e formato dei singoli fogli, durata e luoghi di esposizione.
3. In mancanza di detta comunicazione, l'autorizzazione non sarà rilasciata. Si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art. 12, comma 1 e 4, del D.Lgs. n. 507/93. Sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili, per qualsiasi scopo costruiti, il Comune (direttamente o tramite il proprio concessionario), ha diritto ad effettuare le affissioni e la pubblicità nel modo che riterrà più opportuno, senza che possano essere pretese, nei suoi confronti, indennità e compensi di sorta.

Articolo 20 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 507/93.
2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte, si osservano le disposizioni dello stesso art. 9 del citato decreto legislativo.

Articolo 21 - Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 507/93.
 - b. per i manifesti dei comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;

- c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e. per gli annunci mortuari.

Articolo 22 - Esenzioni del diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c. i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di Tributi;
- d. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative;
- f. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g. i manifesti concernenti corsi scolastici professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 23 - Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza, risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

2. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni, causato dalle avverse condizioni atmosferiche, si considera causa forza maggiore.

3. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il committente può annullare la commissione, senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune o l'Ente concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve

Del che il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Paola Pucci

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Bruno Pezzuto

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

Che la presente deliberazione:

ATTESTA

è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 12 FEB. 2010 per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi
(art. 124, comma 1, legge n. 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, il 12 FEB. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Paola Pucci

È copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Comunale, il 12 FEB. 2010



IL SEGRETARIO GENERALE

Paola Pucci

Il sottoscritto, su conforme relazione dell'impiegato addetto all'ufficio di segreteria,

Che la presente deliberazione:

ATTESTA

- è divenuta esecutiva il giorno 12 FEB. 2010
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.n.267/2000);
- È stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 12 FEB. 2010 al 15 FEB. 2010

Dalla Residenza Municipale, il 15 FEB. 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Paola Pucci

Il presente provvedimento viene assegnato al Responsabile U.O.C. Programmazione e Risorse dott. Bonino, per le procedure ai sensi dell'art.107 DLgs.267/2000.

12 FEB. 2010
Addi

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Paola Pucci